

**Revisione costituzionale e rapporti economico-sociali
nell'era della crisi organica**

di **Gaetano Bucci** – *Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

Nel breve spazio a disposizione non si possono analizzare i molteplici aspetti problematici del progetto di revisione costituzionale, pertanto mi limiterò a considerare una questione fondamentale che ha ricevuto scarso rilievo nel dibattito in corso.

Vorrei soffermarmi, in specie, sulle ragioni economiche¹ che hanno indotto il Governo a proporre (*recte*: a imporre)² un disegno di revisione, il quale sembra precludere ogni residua possibilità di realizzare il programma di emancipazione sociale recepito dalla Costituzione (art. 3, 2° co., C.)³. Esso sembra costituire, infatti, il punto d'approdo di quel processo restaurativo saldamente inscritto negli indirizzi politico-economici dell'UE⁴, che ha già portato al sostanziale annullamento dello Statuto dei lavoratori e all'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Costituzione⁵.

Per comprendere appieno il senso e la direzione di questo processo non appare invero sufficiente limitarsi a rilevare le contraddizioni giuridico-istituzionali contenute nelle varie proposte di revisione presentate a partire dagli anni Ottanta, ma occorre, altresì, individuare gli interessi reali

¹ Cfr. G. FORGES DAVANZATI, *Nel nome di J. P. Morgan. Le ragioni economiche della controriforma costituzionale*, in *www.micromega.net*, 2 giugno 2016. A. SOMMA, *Governare il vuoto? Neoliberalismo e direzione tecnocratica della società*, in *micromega-online*, 29 luglio 2016, sostiene che le «trasformazioni della sfera politica», non possono essere comprese senza considerare le dinamiche della «sfera economica» e, quindi, senza un'analisi critica delle teorie e delle pratiche neoliberali.

² Sul punto cfr. L. CARLASSARE, *Così si strozza la democrazia*, in *il Manifesto*, 25 luglio 2014; G. FERRARA, *Modifiche costituzionali e forma di governo*, in *Quest. giust.* n. 2/2016, 33 ss.

³ Cfr. G. PRETEROSSO, *La costituzione del bunker*, in *il Manifesto*, 9 luglio 2016.

⁴ Sulla crisi della democrazia come conseguenza dello spostamento dei processi decisionali nelle sedi delle istituzioni tecnocratiche sovranazionali garanti degli interessi delle oligarchie finanziarie, cfr. G. LUNGHINI, *La crisi e il contesto. Chi governa il mondo*, in *il Manifesto*, 13 agosto 2016; P. MAIR, *Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2016, 105.

⁵ C. DE FIORES, *Il referendum si vince o si perde tra la gente*, in *il Manifesto*, 24 febbraio 2016, osserva come la proposta di revisione costituzionale, costituisca il punto culminante dell'ultratrentennale processo di erosione della democrazia e dei diritti sociali, che ha avuto «la sua matrice [...] nell'economia liberista».

che hanno spinto i gruppi dirigenti a connettere le politiche di “*governabilità*” impiegate sul rafforzamento degli esecutivi, con quelle di “*stabilità economica*” volte a ridurre i diritti e le prestazioni sociali⁶.

Le ragioni effettive poste a base del processo controriformatore possono essere individuate, chiaramente, in un *report* della *JP Morgan* (28 maggio 2013)⁷, che esortava gli Stati a disfarsi delle Costituzioni adottate nel secondo dopoguerra, perché fondate su concezioni «*socialiste [...] inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea*».

I limiti di queste Costituzioni sono stati individuati nella prefigurazione di governi deboli nei confronti dei parlamenti e nella previsione di tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori, che ostacolano la realizzazione delle politiche di “*austerità*” ritenute essenziali per il ripianamento dei “*debiti sovrani*”, i quali sono stati, in realtà, generati dagli interventi pubblici di salvataggio delle imprese finanziarie responsabili della crisi⁸.

Nella Conferenza stampa del 7 agosto 2014, il Presidente della BCE ha sollecitato, del resto, il completamento di quel processo riformatore definito in sede europea⁹, che ha già trasformato gli Stati in «*sottosistemi del sistema economico mondiale*»¹⁰, ossia in «*strutture amministrative subordinate*»¹¹ agli indirizzi delle istituzioni tecnocratiche sovranazionali, garanti degli interessi delle oligarchie finanziarie¹².

Il riferimento era a quel «*composito insieme di riforme*» non solo di natura “*economico-finanziaria*”, ma anche “*costituzionale*”¹³ irrisolte prescritte dalla BCE, al Governo italiano,

⁶ G. ZAGREBELSKY, *Moscacieca*, Laterza, Roma-Bari, 2015, 55, evidenzia come la questione della “*governabilità*” originariamente sollevata per evidenziare la necessità di potenziare l'azione del governo, si sia tradotta in una «*pratica di ingegneria istituzionale*» posta «*al servizio dell'efficienza dei mercati*», ossia della loro necessità «*di decisioni pronte, assolute e cieche*», ovvero «*di interventi esecutivi*». F. LOSURDO, *Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell'ordinamento costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2016, 9, 127 s., osserva come le riforme istituzionali ed economico-sociali realizzate nell'ultimo ventennio, abbiano perseguito precipuamente il fine di conquistare «*la fiducia degli investitori internazionali*».

⁷ Cfr. il documento: *The euro area adjustment about half way there*, reperibile sul sito: culturaliberta.files.wordpress.com/jpm-the-euro. Sulla banca d'affari J.P. Morgan considerata dal governo statunitense come la principale responsabile della crisi dei mutui *subprime*, cfr. L. PISAPIA, *Ricetta JP Morgan per un'Europa integrata: liberarsi dalle Costituzioni antifasciste*, in *Il Fatto Quotidiano*, 19 giugno 2013.

⁸ V. GIACCHÈ, *Titanic Europa*, Aliberti, Roma, 2012, 44 s., evidenzia come gli interventi pubblici di salvataggio delle banche in crisi, non siano serviti a ripristinare il funzionamento del sistema economico-finanziario, ma a trasformare il debito privato in debito pubblico, determinando di conseguenza un'ingiusta «*socializzazione delle perdite*». Sui recenti interventi “*anticrisi*” realizzati dalla BCE, cfr. G. LUCHENA, *La BCE vara il programma di Quantitative Easing: la forza del “dittatore benevolo” e il sonno del drago*, in *Dir. pubbl. eur., Rass. online*, maggio 2015.

⁹ L. GALLINO, *Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti*, Einaudi, Torino, 2015, evidenzia come le “*riforme strutturali*” di carattere economicamente e socialmente regressivo realizzate dal 2011 ad oggi, siano state «*tutte precedute da militaresche prescrizioni della Troika*» e specie della BCE.

¹⁰ Cfr. M. L. SALVADORI, *Democrazia. Storia di un'idea tra mito e realtà*, Donzelli, Roma, 2015, 457.

¹¹ Cfr. A. BURGIO, *La grande riforma della piccola sovranità*, in *Il Manifesto*, 12 agosto 2014.

¹² G. ZAGREBELSKY, *Moscacieca*, cit., 17. Sulla tesi di N. CHOMSKY circa l'esistenza di un «*Senato virtuale*» costituito dagli investitori internazionali, che controlla costantemente gli Stati, sanzionandoli quando pongono in essere politiche economiche contrastanti con gli interessi dei suoi membri, cfr. G. LUNGHINI, *La crisi*, cit.

¹³ C. DE FIORES, *Il referendum*, cit., rileva come la lettera della BCE costituisca non solo «*un minuzioso compendio di macelleria sociale [...]*, ma anche un raffinato trattato di riformismo costituzionale».

con la “lettera” del 5 agosto 2011¹⁴, perché ritenute indispensabili per «ristabilire la fiducia degli investitori» logorata dalla grave situazione in cui versano i «mercati finanziari»¹⁵.

Il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo sulla base delle pressioni esercitate dalle istituzioni sovranazionali e dalle oligarchie economico-finanziarie¹⁶, si colloca inequivocabilmente in questo solco perché punta a «costituzionalizzare» un assetto idoneo alla gestione oligarchica delle dinamiche economico-sociali¹⁷, ossia a stabilizzare «un quadro di comando verticale» svincolato dalle istanze del pluralismo¹⁸, repute incompatibili con le esigenze “fortemente competitive” dell’“economia sociale di mercato”¹⁹.

Nella *Relazione* illustrativa si legge, infatti, che la «stabilità dell’azione di governo» e l’«efficienza dei processi decisionali» costituiscono «le premesse indispensabili» per affrontare le «sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie» e, quindi, «per agire, con successo, nel contesto della competizione globale».

Risulta, pertanto, evidente come lo scopo reale perseguito dal disegno di revisione che punta a trasformare il nostro sistema costituzionale fondato sul primato della sovranità popolare e del

¹⁴ Per una valutazione critica dell’irrituale vicenda istituzionale che comprova l’avvenuto passaggio del potere d’indirizzo dagli organi politici nazionali eletti democraticamente «ad un organo [...] tecnico non rappresentativo [...], largamente irresponsabile in ragione della sua (pretesa) indipendenza», cfr. G. GRASSO, *Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, 82 ss.

¹⁵ Le locuzioni virgolettate sono tratte dalla lettera della BCE.

¹⁶ Cfr. E. GRAZZINI, *Se grande finanza e UE tifano per la controriforma Renzi-Boschi*, in *micromega-online*, 14 giugno 2016.

¹⁷ Cfr. A. BURGIO, *I pericoli per la democrazia del progetto di Renzi e Berlusconi*, in *il manifesto*, 20 luglio 2011. G. ZAGREBELSKY, *Moscacieca*, cit., 15 s., osserva come nell’era della «governance», gli indirizzi politici non vengano più elaborati «dal basso» attraverso procedimenti che coinvolgono i soggetti del pluralismo, ma «dall’alto», diffondendosi, «per li rami, attraverso organi esecutivi». —

¹⁸ Cfr. D. CHIRICO, *Premesse ad un’analisi giuridica della crisi economica, sociale ed istituzionale, tra governance multilevel e democrazia*, (di pross. pubbl.), 26 ss. A. BURGIO, *I pericoli per la democrazia*, cit., osserva come «la via italiana alla postdemocrazia» sia stata contrassegnata dalle “riforme” ispirate alla “governabilità” che hanno modificato il nostro sistema costituzionale in senso maggioritario-bipolare, allo scopo di autonomizzare le istituzioni dal terreno sociale e dai suoi conflitti.

¹⁹ Per un’analisi critica della dottrina ordoliberalista sviluppatasi nell’epoca della dittatura nazista e dell’ambigua nozione di «economia sociale di mercato» coniata nella fase postbellica e recepita oggi dall’art. 3, par. 3, TUE, cfr. A. SOMMA, *La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito*, Derive Approdi, Roma, 2014, 21, 56 ss., 186 s., il quale evidenzia come il reale intento degli ordoliberali non sia quello di pervenire ad una mediazione tra “socialità” e “mercato”, bensì quello di edificare un ordine economico imperniato sul «meccanismo concorrenziale, ritenuto il migliore strumento di redistribuzione della ricchezza e dunque il miglior veicolo di giustizia sociale». In tale contesto si assegna ad «uno Stato forte», il compito di promuovere la concorrenza e di sorvegliarne le evoluzioni al fine di prevenire «i fallimenti del mercato». Si osserva, del resto, come le «ricette coperte dall’ombrello dell’economia sociale di mercato», si siano sempre tradotte nel sostegno ai «processi di modernizzazione dell’ordine proprietario» e nella subordinazione del sistema democratico «alle necessità del meccanismo concorrenziale» (186 s.). Sull’ideologia ordoliberalista posta a fondamento della «nuova forma del potere pubblico europeo» cfr. A. CANTARO, *Lo “Stato” europeo. La governance dell’Unione come potere economico governamentale*, in *Oss. cost.*, fasc. 2/2016, 8. Sul tema cfr., anche, L. PATRUNO, *La “teologia economica” dell’Europa e il “banco da macellaio” (Schlachtbank) della Storia*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 3/2011; M. D’ANGELILLO, *La Germania e la crisi europea*, Ombre corte, Verona, 2016, 127 s., e L. GALLINO, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, Torino, 2011, 25, il quale definisce l’ordoliberalismo come «una dottrina politica, rivestita con i panni di una teoria economica». Per una genealogia dell’ordoliberalismo tedesco, resta fondamentale la lettura di M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano, 1993, 93 ss.

Parlamento, in un sistema incentrato sul primato del Governo e del «premier assoluto»²⁰, sia quello di espellere «dallo spazio politico visioni, progetti e rivendicazioni sociali alternative rispetto al modello neo-liberista»²¹.

Nell'era della globalizzazione economica – anzi della sua crisi – si assiste pertanto al riemergere di soluzioni regressive incentrate sulla svalutazione della rappresentanza, che paiono riportarci in una situazione simile a quella dell'Ottocento²² caratterizzata dalla presenza di uno Stato autoritario orientato a sostenere gli interessi delle classi dominanti, anche a costo di provocare una crescita esorbitante delle diseguaglianze²³, che oggi assumono anche la forma estrema delle «espulsioni»²⁴.

Ad onta della retorica sul “postmoderno”, ci troviamo quindi dinanzi a quella che autorevoli costituzionalisti hanno definito una “svolta autoritaria”²⁵, come sembra, del resto, comprovato dalla disposizione dell'art. 12 del disegno di revisione che, rafforzando eccessivamente le prerogative del Governo²⁶, giunge a snaturare non solo le caratteristiche della forma di governo parlamentare, ma anche quelle della forma di stato democratico-sociale²⁷.

Questa disposizione che istituisce una corsia preferenziale per i disegni di legge d'iniziativa governativa²⁸, sposta di fatto «l'esercizio del potere legislativo in capo al Governo», rivelando, più di ogni altra, come il disegno di revisione, in totale discordanza con i parametri fondamentali del nostro modello costituzionale (“sovranità popolare” e “bilanciamento dei poteri”), punti ad assegnare al Governo non più il ruolo di «comitato esecutivo del Parlamento», bensì quello di «suo organo direttivo»²⁹.

Con questa previsione, il disegno di smantellamento della «democrazia sociale»³⁰ giunge, in effetti, al suo compimento, perché la sanzione del primato del Governo sul Parlamento nel processo

²⁰ Cfr. l'intervista di F. QUADRELLI ad A. PACE, intitolata: *Riforma della Costituzione: il NO di Alessandro Pace*, reperibile nel sito, www.eddyburg.it, luglio 2016.

²¹ Cfr. A. ALGOSTINO, *Un progetto contro la democrazia*, in AA.VV., *Modifiche costituzionali e Italicum. Io dico NO*, edizioni Gruppo Abele Onlus, Torino, 2016, 31.

²² Sul punto, cfr. T. PIKETTY, *Il Capitale nel XXI secolo*, Bompiani, Milano, 2014, 921. G. PRETEROSSO, *Ciò che resta della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2015, VII, XII s.; L. GALLINO, *Finanzcapitalismo*, cit.; V. TEOTONICO, *La parabola dello Stato liberale e il monito della storia*, in *Dir. pubbl. eur.*, *Rass. online*, luglio 2015, 53.

²³ Sul tema cfr. L. GALLINO, *Globalizzazione e diseguaglianze*, Laterza, Roma-Bari, 2000; M. FRANZINI, *Diseguaglianze inaccettabili*, Laterza, Roma-Bari, 2013; G. AZZARITI, *Portata rivoluzionaria dell'eguaglianza tra diritto e storia*, in C. GIORGI (a cura di), *Il progetto costituzionale dell'eguaglianza*, Ediesse, Roma, 2014; M. DELLA MORTE (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

²⁴ Cfr. S. SASSEN, *Espulsioni. Brutalità e complessità nell'economia globale*, il Mulino, Bologna, 2015, 7, 9, 11, 15 s. e 37.

²⁵ Cfr. l'appello dei costituzionalisti intitolato: *Verso la svolta autoritaria*, reperibile sul sito: www.libertaegiustizia.it, 22 aprile 2016.

²⁶ Cfr. A. PACE, *Le insuperabili criticità della riforma costituzionale Renzi-Boschi*, in *micromega-online*, 22 febbraio 2016.

²⁷ Cfr. G. FERRARA, *Modifiche costituzionali*, cit.

²⁸ L'art. 12, sesto comma, del ddlc. Renzi-Boschi, modificativo dell'art. 72 C., dispone che il Governo possa «chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione». La norma prevede, tuttavia, che il ricorso a tale procedura sia escluso per le leggi bicamerali, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di attuazione dell'equilibrio di bilancio.

²⁹ Cfr. A. ALGOSTINO, *Un progetto*, cit., 22 s.

³⁰ Cfr. sul punto, C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. I, a cura di F. MODUGNO, A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Cedam, Padova, 1991, 151.

di elaborazione dell'indirizzo politico, aggiungendosi ai pervasivi poteri nella disciplina di bilancio attribuitigli dagli strumenti della *governance* economica europea³¹, determina la piena integrazione fra "governabilità" e "stabilità economica"³², ripristinando il nesso di compenetrazione organica fra lo stato-apparato e gli interessi economico-finanziari³³, su cui era incardinato lo stato liberale e lo stato fascista-corporativo.

Il meccanismo del "voto a data fissa"³⁴ evoca, infatti, la cultura istituzionale sottesa alla disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263³⁵, che condizionava incisivamente l'autonomia del Parlamento, attribuendo al «Capo del Governo» il potere di determinare la formazione dell'ordine del giorno delle Camere³⁶.

Non si può non rilevare, pertanto, come la Costituzione esprima una concezione opposta a quella del primato del potere del governo concentrato nelle mani del «premier assoluto»³⁷, perché mira a promuovere «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (artt. 3, 2° co., C.).

Lo svuotamento delle funzioni del Parlamento e del ruolo partecipativo dei corpi intermedi³⁸ nel processo di determinazione della politica nazionale, paiono invece funzionali alla configurazione verticistica dell'UE³⁹, che esige continue cessioni di "sovranità popolare" per consentire agli

³¹ Per un'analisi critica di questi strumenti, cfr. M. BENVENUTI, *Le misure anticrisi adottate dall'Unione europea: uno sguardo d'insieme (tra continuità delle scelte istituzionali, integrazione negativa e decostituzionalizzazione del diritto sovranazionale)*, in F. BALAGUER Callejón et al. (a cura di) *The Impact of the Economic Crisis on the EU Institutions and Member States*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015, 61 ss.

³² G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2016, 95, osserva come le "riforme costituzionali" siano, oggi, giustificate non più in nome dei diritti, ma della necessità di governare la crisi e come si assista, pertanto, ad una sua «costituzionalizzazione» volta a piegare «l'intero ordinamento alle esigenze di stabilità economica».

³³ A. SOMMA, *Governare il vuoto*, cit., osserva come per la concezione ordoliberalista posta a fondamento dell'UE, le dinamiche competitive del mercato debbano essere presidiate da una sorta di «Superstato di polizia economica» destinato ad agire con modalità estranee a quelle della «democrazia partecipativa». Si evidenzia, infatti, come la «democrazia deliberativa» che costituisce l'espressione tipica della *governance* ordoliberalista, miri «ad impedire l'agire politico organizzato, ritenuto un ostacolo al funzionamento del mercato». Sulla crisi della partecipazione provocata dai processi decisionali «depolicizzati» imposti dalle istituzioni tecnocratiche sovranazionali e internazionali, cfr. P. MAIR, *Governare il vuoto*, cit., 23, 121, 122 e 124. Sulla crisi della rappresentanza, dei partiti politici e della partecipazione in Italia, cfr. N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino, 2016, 56 ss.; F. LANCHESTER, *Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime*, Giuffrè, Milano, 2014, 13 ss.

³⁴ Sulle similitudini tra l'istituto del "voto a data fissa" previsto dal ddlc Renzi-Boschi e l'istituto francese del "vote bloqué", cfr. G. AZZARITI, *Nuovo senato debole, governo fortissimo*, in *il Manifesto*, 29 ottobre 2014; A. ALGOSTINO, *Un progetto*, cit., 22.

³⁵ V. l. n. 2263/1925, concernente: «Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo».

³⁶ L'art. 6 della l. n. 2263/1925 stabiliva che: «Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere, senza l'adesione del Capo del Governo».

³⁷ Cfr. il testo dell'intervista di F. QUADRELLI ad A. PACE, cit.

³⁸ Cfr. sul tema, P. MAIR, *Governare il vuoto*, cit., 21 ss.

³⁹ S. CESARATTO, *Il proletariato (non) ha nazione*, in *politicaeconomiasblog.blogspot.com*, 19 agosto 2016, osserva come la legge elettorale ipermaggioritaria riduttiva della rappresentanza (Italicum) e il disegno di legge costituzionale volto a sancire il predominio del Governo sul Parlamento, siano funzionali «al disegno ordoliberalista europeo» che mira a neutralizzare «il conflitto e la democrazia» per trasformare gli Stati in esecutori supini delle «rigorose leggi di mercato» dettate dalle «istituzioni sovranazionali». Egli sostiene pertanto che i cittadini dovrebbero coniugare la lotta per la difesa della Costituzione, con quella per «il recupero della sovranità economica nazionale» e, in specie, per il

esecutivi di attuare rapidamente gli indirizzi imposti dalle istituzioni sovranazionali e dai centri di potere economico-finanziario⁴⁰.

Il disegno di revisione costituzionale, attraverso l'abnorme concentrazione di poteri in capo all'esecutivo, persegue infatti l'obiettivo di sincronizzare i tempi delle decisioni politiche con i tempi veloci delle decisioni dei mercati finanziari, al fine di rendere il Paese più attrattivo per gli investimenti dei gruppi oligarchici transnazionali⁴¹.

Al "governo democratico dell'economia" (art. 41, 3° co., C.)⁴² che secondo le previsioni della Costituzione, dovrebbe svolgersi con la partecipazione dei lavoratori (art. 3, 2° co., C.) e delle loro organizzazioni rappresentative (artt. 39 e 49 C.) ed articolarsi attraverso la rete delle assemblee elettive locali (art. 114 C.), per trovare nel Parlamento il punto di confluenza, elaborazione e sintesi delle istanze provenienti dai territori⁴³, si intende, quindi, sostituire un tipo di governo verticistico orientato a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato concorrenziale, considerato come lo strumento più idoneo per allocare le risorse e quindi per conseguire l'inclusione sociale⁴⁴.

I movimenti e le forze politiche che contestano gli effetti distruttivi delle "politiche di rigore" imposte dall'Unione europea, dovrebbero quindi prendere coscienza che – specie nell'attuale fase di

rilancio dell'«intervento pubblico nell'economia» orientato a fini sociali. Sulla necessità di ripristinare, nella fase della crisi, il governo democratico dell'economia previsto dalla Costituzione, cfr. G. GALLI, F. BOCHICCHIO, *Scacco alla superclass. La nuova oligarchia che governa il mondo e i metodi per limitarne lo strapotere*, MIMESIS, Milano-Udine, 2016, 19 e 42 ss.

⁴⁰ Cfr. A. CATONE, *La lotta per la Costituzione*, in www.marx21.it, 30 gennaio 2016; G. PRETEROSSO, *La costituzione del bunker*, cit.

⁴¹ Cfr. G. FORGES DAVANZATI, *Nel nome di J. P. Morgan*, cit. A. SOMMA, *Governare*, cit., il quale osserva come le procedure della *governance* economica europea, abbiano trasformato «l'arena politica» in un luogo di confronto tra opzioni da valutare con il parametro dell'efficienza dei mercati e dunque con il metro temporale dell'economia, che impone ritmi pressanti, incompatibili con quelli della democrazia partecipativa. Sulla consustanzialità tra «l'essenza della tecnica come volontà di sfruttare e manipolare il mondo e l'essenza dell'economia come insoddisfatta e indefinita volontà di profitto», cfr. N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit., 162 s. C. AMIRANTE, nell'ampia introduzione al volume collettaneo, *La Costituzione italiana: riforme o stravolgimento*, Giappichelli, Torino, 2016, osserva come la categoria della *governance* sia stata trasferita dal mondo economico a quello giuridico-istituzionale, con l'intento di colonizzarlo.

⁴² N. IRTI, *Un diritto*, cit., 162, osserva come «il potere delle imprese» costituisca «un potere privato [...] organizzativo di beni e lavoro» che, «mediante strategie di mercato», può «orientare la politica economica dell'intero Paese» e, quindi, esercitare «ingerenze coercitive nella vita di milioni di lavoratori» e come, per tale ragione, i Costituenti abbiano stabilito che «l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» ed abbiano assegnato al legislatore il compito di determinare «i programmi e i controlli opportuni» affinché «l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali» (art. 41, 2° e 3° co., C.).

⁴³ P. INGRAO, *Crisi e riforma del Parlamento*, a cura di M.L. BOCCIA, A. OLIVETTI, Ediesse, Roma, 2014, 32, osserva come la posizione "centrale" del Parlamento nel nostro sistema costituzionale, si evinca non solo dal ruolo preminente attribuitogli «nella decisione legislativa», ma anche dai «poteri di indirizzo, controllo e coordinamento» conferitigli nell'elaborazione e attuazione della programmazione economica socialmente orientata. Sul tema cfr. anche, S. D'ALBERGO, *La funzione costituente del «Partito nuovo»*, in A. HÖEBEL, M. ALBERTARO (a cura di), *Novant'anni dopo Livorno*, Editori Riuniti, Roma, 2014, 255 ss.

⁴⁴ A. SOMMA, *Governare*, cit., evidenzia come l'Europa, originariamente concepita in funzione dell'edificazione del «mercato comune», sia stata progressivamente piegata ai canoni dell'ordoliberalismo di marca tedesca. Le tappe di questo processo sono state segnate dall'adozione dell'AUE (1986) che impresso l'impulso decisivo alla libera circolazione dei capitali; del Tr. di Maastricht (1992) che unitamente al PSC (1997), definì la disciplina monetaria e di bilancio e, infine, del *Fiscal compact* (2012) che, prescrivendo agli Stati l'obbligo di introdurre la regola del "pareggio di bilancio" (art. 3), ha sancito il definitivo superamento dei modelli costituzionali democratico-sociali adottati nel secondo dopoguerra.

“crisi organica”⁴⁵ – la lotta per la difesa e l’attuazione della Costituzione risulta fondamentale, perché essa costituisce lo spazio politico entro cui diviene possibile rilanciare una dialettica conflittuale⁴⁶ sul terreno dei *rapporti economico-sociali* ed entro cui può pertanto esprimersi l’opposizione dei lavoratori al «colpo di stato» ordito dalle banche e dai governi» nelle sedi impenetrabili delle istituzioni tecnocratiche sovranazionali⁴⁷.

⁴⁵ A. GRAMSCI osserva come la «*crisi organica*» tragga origine dai rapporti «*di produzione e di scambio*» (Q. 13, in *Quad. del carc.*, vol. III, Einaudi, Torino, 1602 s.) e si estenda in altri ambiti, rendendo «*nei fatti difficile, separare la crisi economica dalle crisi politiche, ideologiche, ecc.*» (Q. 15, vol. III, cit., 1755 s.). Egli rileva come questo tipo di crisi risulti caratterizzata da un «*contrasto storicamente insanabile*» tra gli interessi delle classi e come quella «*dominante*» cerchi di superare la situazione di stallo mediante l’attivazione di processi di «*rivoluzione passiva*» (Q. 15, cit., 1756 s.) che possono preludere all’«*avvento di forme cesaree*» (Q. 13, vol. III, cit., 1602 s.) volte a consolidare il potere delle gerarchie sociali esistenti. Per Gramsci, il concetto di «*rivoluzione passiva*» non indica, tuttavia, una situazione suscettibile di tradursi fatalmente in un esito di stampo autoritario, ma una fase di transizione che potrebbe anche sfociare in un esito di segno democratico orientato alla trasformazione dei rapporti sociali e, quindi, alla costruzione di «*una nuova forma etico-politica*» (Q. 10, vol. II, cit., 1244). Un esito che resta tuttavia affidato alla volontà delle «*forze progressive*» di «*reagire contro lo spirito di consuetudine*» (Q. 13, cit., 1604) e di dare, quindi, impulso alla nascita di un soggetto politico (Q. 11, vol. II, cit., 1422) capace di porre le classi subalterne, nella condizione di conseguire «*coscienza del proprio essere sociale, della propria forza, dei propri compiti e del proprio divenire*» (Q. 10, cit., 1319). Su questi temi, cfr. A. BURGIO, *Per Gramsci. Crisi e potenza del moderno*, Derive Approdi, Roma, 2007, 108; P. VOZA, *Gramsci e la continua crisi*, Carocci, Roma, 2008, 51; L. CARUSO, *Neobonapartismo e democrazia radicale. La scienza politica di Gramsci e la crisi contemporanea dei sistemi politici*, in *Pol. & Soc.*, fasc. 1/2014, 98, 104 e 110; M. PROSPERO, *La scienza politica di Gramsci*, Bordeaux, Roma, 2016, 212 ss. e 230 ss.

⁴⁶ Sul «conflitto» come «cardine» degli «ordinamenti democratici pluralistici», cfr. G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, Roma-Bari, 2013, 69; ID., *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2010, 404.

⁴⁷ Cfr. L. GALLINO, *Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa*, Einaudi, Torino, 2013.